

2. PARAMETRI DI MISURAZIONE

Si specifica di seguito la corrispondenza tra i **voti** e i **livelli** di apprendimento:

1/2	Conoscenze nulle o molto scarse, rifiuto di produzione;
3	Gravissime lacune, scarse competenze logiche, esposizione scorretta e stentata;
4	Conoscenze frammentarie, gravi lacune di base, difficoltà nel ragionamento, esposizione scorretta e confusa;
5	Conoscenze incerte e superficiali, difficoltà nell'organizzazione logica, esposizione impacciata e spesso impropria;
6	Conoscenze modeste, sostanzialmente manualistiche, ma ordinate. Qualche difficoltà nel ragionamento, esposizione semplice ma corretta;
7	Conoscenze abbastanza complete, ma non approfondite. Esposizione logica sostanzialmente coerente e pertinente;
8	Conoscenze sicure e precise, buone capacità logiche, esposizione appropriata;
9	Conoscenze ampie ed articolate, esposizione disinvolta ed efficace, buone capacità critiche e di rielaborazione personale;
10	Conoscenze sicure ed approfondite, ottime capacità critiche, di esposizione e di rielaborazione personale.

3. REGOLE SULLA VALUTAZIONE

3.1. I Docenti si attengono ai **criteri concordati nei Dipartimenti** disciplinari e adottano le eventuali **griglie** comuni concordate in sede di Dipartimento disciplinare.

I criteri di valutazione **devono essere sempre chiaramente esplicitati** dai Docenti **agli allievi**.

3.2. Numero minimo di valutazioni per gli scrutini di periodo (a seconda della tipologia di valutazione delle diverse discipline):

- nel **primo Periodo** il numero minimo di valutazioni coincide con il numero di unità orarie settimanali previsto per la disciplina, fino ad un minimo di 5 per le discipline con più di 5 unità orarie, con equilibrio tra le diverse tipologie (scritto, orale e pratico);
- nel **secondo Periodo** il numero minimo sopra definito sarà incrementato di una unità;
- il numero minimo di valutazioni per ciascun periodo in ogni caso **non può essere inferiore a 2**.

I Dipartimenti disciplinari preciseranno per ciascuna disciplina le **tipologie** di prove necessarie.

La **valutazione** degli eventuali **test di ingresso**, svolti entro i primi 15 giorni di lezione, al fine di testare la preparazione degli allievi, **non deve essere considerata** ai fini dell'attribuzione della valutazione di scrutinio intermedio, né deve essere conteggiata tra il numero minimo di valutazioni che il docente deve

raccogliere per esprimere la sua proposta di voto.

3.3. I Docenti consegnano i compiti scritti agli allievi, **corretti e con voto, entro 15-20 giorni** dalla data di svolgimento, e comunque prima della verifica successiva.

In **presenza** di più del **50% di insufficienze** in un compito scritto, l'Insegnante potrà non tener conto degli esiti insufficienti e provvedere a calendarizzare una prova di recupero, valorizzando gli allievi che hanno ottenuto risultati positivi.

Le prove scritte in classe devono essere **segnalate sul registro di classe con anticipo**, al fine di prevenire possibilmente più compiti nella stessa mattinata.

3.4. Nelle classi quinte si prevedono le seguenti **simulazioni d'esame**:

- una simulazione della **prima prova scritta**;
- una simulazione della **seconda prova scritta**;
- due simulazioni della **terza prova scritta**:

o la prima tra dicembre e febbraio, con valutazioni a registro e avvisando gli allievi circa le discipline coinvolte;

o la seconda nel mese di maggio, non rivelando agli allievi le discipline coinvolte: la prova viene valutata, ma gli esiti negativi non sono determinanti ai fini dell'ammissione agli esami di Stato; la valutazione della prova è aggiuntiva rispetto al numero minimo delle prove previsto.

Il Consiglio di classe delibera la data, le discipline, la tipologia e la durata delle prove.

3.5. Modalità di informazione degli studenti e delle Famiglie sui risultati delle singole prove (orali, scritte e pratiche):

- tutte le valutazioni devono essere **portate a conoscenza** degli studenti e **trascritte sul registro elettronico**.

3.6. Valutazione degli alunni con DSA (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 10, Legge 170 del 2010, D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, art 6, con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, C. M. n. 8 del 6 marzo 2013)

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

Per quanto riguarda la dispensa dalla valutazione nelle prove scritte di lingua straniera, si devono considerare le condizioni poste dalla normativa vigente, per cui in luogo della prova scritta gli allievi in possesso di adeguata certificazione potranno sostenere una prova orale.

3.7. Valutazione degli alunni con disabilità (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 9 e Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 4 agosto 2019 n. 4274)

La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e

alle attività svolte **sulla base del Progetto Educativo Individualizzato** (P.E.I.) ed è espressa con voto in decimi.

All'alunno con disabilità, che ha svolto un percorso didattico **differenziato** e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un **attestato** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna disciplina, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

3.8. Valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività didattiche alternative

Si adotta una valutazione modulare.

Sulla base di quanto previsto dall'O.M. 15 marzo 2007 n. 26, art. 8, gli insegnanti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento".

Allo stesso modo, in base alla nota MIUR n. 695 del 9 febbraio 2012 e sentenza TAR LAZIO 33433-2010 vi partecipano i docenti delle attività alternative.

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	A B B R .
Gravemente insufficiente	obiettivi non raggiunti; notevole distanza dagli obiettivi visti nel loro aspetto sostanziale, nonché un interesse e una partecipazione nulli.	G I
Insufficiente	Scarsi gli obiettivi raggiunti; si evidenziano carenze generali, l'interesse e la partecipazione risultano superficiali ed insufficienti.	I
Sufficiente	obiettivi sostanzialmente raggiunti; indica il minimo indispensabile per la preparazione dell'alunno, partecipazione ed interesse accettabili.	S
Discreto	Obiettivi raggiunti in modo positivo, capacità di elaborazione abbastanza autonoma ed ancora in via di sviluppo, partecipazione ed interesse discreti.	D
Buono	obiettivi raggiunti in modo soddisfacente; capacità di elaborazione autonoma ed ancora in via di sviluppo, partecipazione ed interesse buoni.	B

Distinto	obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente; capacità di elaborazione autonoma, partecipazione ed interesse decisamente buoni.	D D
Ottimo	obiettivi pienamente raggiunti; indice di padronanza dei contenuti, delle abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente, di partecipazione attiva e di interesse costante.	O

3.9. Modalità di attribuzione e conseguenze del voto di condotta

Il cambiamento introdotto con la normativa che è in definitivo vigore dal mese di luglio 2025 non ha natura meramente disciplinare, ma mira a restituire centralità al comportamento come indicatore educativo: non si tratta più di un voto marginale e talvolta percepito come "formale", bensì di uno strumento per misurare il grado di responsabilità, rispetto delle regole e impegno verso la comunità scolastica.

Criteri per la valutazione della condotta: interesse, partecipazione, correttezza delle relazioni con i compagni, con i Docenti, con il Personale e con il Dirigente; rispetto delle regole.

Tali criteri di valutazione devono tener conto del Regolamento disciplinare e delle sanzioni ivi previste secondo il seguente schema:

- Voto **10** deliberato a maggioranza dei due terzi;
- Voti **9 – 8** anche in presenza di richiamo scritto del Docente;
- Voti **8 – 7** in presenza di censura del Dirigente;
- Voti **7 – 6** con provvedimenti di sospensione, in considerazione di:
 - gravità degli atti compiuti;
 - atteggiamento tenuto dopo la sanzione;
- Voto **5** con provvedimento di sospensione oltre i 15 gg., previsto per reati o fatti di gravità o recidive rispetto a precedenti sanzioni.

Le conseguenze dell'attribuzione del voto di condotta, secondo la nuova normativa di cui sopra, sono le seguenti:

- Il **5 in condotta** comporta la bocciatura automatica, anche se lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le altre materie;

- Il **6 in condotta** non è più un semplice avviso: in questo caso lo studente dovrà affrontare una "**prova di cittadinanza attiva**", consistente in un elaborato critico legato ai motivi che hanno determinato la valutazione insufficiente. Solo superando questa prova, a fine agosto ed in concomitanza con le prove di recupero dei debiti, sarà ammesso alla classe successiva.

- **Esame di Stato:** il voto in condotta incide direttamente sui **crediti scolastici**: per ottenere il punteggio massimo in ogni fascia in sede di calcolo dei crediti, sarà necessario avere almeno **9 in condotta**; in questo modo, il comportamento corretto e rispettoso non è soltanto un dovere civico, ma diventa un elemento che premia chi lo mantiene con coerenza.

Tutto questo per rafforzare l'idea che la scuola non debba soltanto trasmettere conoscenze, ma anche **educare alla cittadinanza**. In una società segnata da

episodi crescenti di bullismo, *cyberbullismo* e violenze verso il personale scolastico, la condotta torna a essere uno strumento per responsabilizzare gli studenti e sancire con chiarezza che **il rispetto è parte integrante del percorso formativo**.

Parallelamente alla riforma del voto di condotta, è stato introdotto dalla più recente normativa un profondo cambiamento anche nella disciplina delle **sanzioni** e delle **sospensioni**; l'idea di fondo è superare la logica esclusivamente punitiva che ha caratterizzato in passato questi strumenti, per trasformarli in **occasioni di crescita e responsabilizzazione**.

Ecco le principali innovazioni:

- **Le Sospensioni brevi (fino a due giorni)**: non comportano più l'allontanamento da scuola: lo studente dovrà invece svolgere attività di approfondimento educativo e riflessione critica sui comportamenti che hanno portato alla sanzione. Questo può tradursi, ad esempio, nella redazione di un elaborato, nella partecipazione a un progetto formativo o in un confronto guidato con i docenti.
- **Sospensioni fino a 15 giorni**: gli studenti non resteranno a casa, ma saranno coinvolti in attività di **cittadinanza attiva e solidale**, collegate al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Potranno quindi prestare servizio in iniziative di volontariato, collaborare a progetti scolastici di utilità collettiva o partecipare ad attività sociali coordinate con enti esterni.
- **Sospensioni più lunghe**: in caso di comportamenti gravi, gli **Uffici scolastici regionali** individueranno enti o associazioni del territorio presso cui lo studente potrà svolgere attività riparative e formative, in un'ottica di reinserimento e responsabilizzazione.

La trasformazione segna un **cambio culturale profondo**. La sospensione non è più una parentesi vuota, un "tempo perso" lontano dalla scuola, ma diventa **spazio educativo alternativo**. In altre parole, l'errore non viene ignorato né minimizzato, ma trasformato in un'occasione di apprendimento civico e sociale.

L'approccio si ispira ai principi della **giustizia riparativa**, applicati in ambito scolastico: non punire per escludere, ma rieducare per reintegrare. L'obiettivo finale è ridurre la recidiva dei comportamenti scorretti, aiutare gli studenti a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

4. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Secondo quanto indicato dall'art. 11 del Regolamento sugli esami di Stato (DPR 23 luglio 1998, n. 23), il punteggio del Credito scolastico esprime «la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi».

4.1. Allo scopo di attribuire ad ogni allievo il punteggio più idoneo alla sua personalità culturale ed alle eventuali attività seguite (attività integrative e crediti formativi), il Consiglio di classe attribuisce i voti nelle singole discipline, in modo da far cadere la media complessiva nella fascia ritenuta più adeguata; poi assume

decisioni circa l'attribuzione dei punti previsti all'interno di questa fascia (vedi paragrafo successivo).

4.2. La **media dei voti** si fa conteggiando i voti che compaiono sul tabellone e sulla pagella, **compreso il voto di Educazione fisica**, ma escludendo la valutazione di Religione. «La **valutazione del comportamento** concorre alla determinazione dei crediti scolastici» (art. 4, comma 2, DPR 22 giugno 2009, n. 122) e «concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico» (Nota alla Tabella A, allegata al D.M. n. 99 del 16.12.2009).

4.3. In caso di sospensione del giudizio, in sede di scrutinio finale, in presenza di ammissione alla classe successiva, verrà assegnato il punteggio minimo della fascia definita dalla media dei voti.

4.4. In presenza di una media dei voti pari a $\frac{3}{4}$ del valore della fascia di riferimento (es. 6.75, 7.75, ...), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della fascia di riferimento, anche in assenza di crediti formativi e/o attività complementari.

4.5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dello stesso Regolamento (DPR 23 luglio 1998, n. 323), «il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari e personali dell'alunno stesso, che hanno determinato minor rendimento».

4.6. Per le classi **terze, quarte e quinte** si tiene conto della tabella A allegata al D.M. 16 dicembre 2009, n. 99.

5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

L'art. 12, del DPR 23.07.98, n. 323 e il DM 24.02.2000, n. 49 prevedono le seguenti condizioni:

- la **certificazione delle attività utili al riconoscimento dei crediti formativi** deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni esterne alla scuola di appartenenza e deve prevedere una sintetica descrizione dell'esperienza con giudizio valutativo;
- l'attestazione deve essere presentata alla scuola **tramite consegna al Coordinatore di Classe entro il 15 maggio**;
- le attività riguardano la formazione personale, civile e sociale degli allievi;
- le attività devono sviluppare competenze coerenti con il tipo di corso che l'allievo sta frequentando.

Sulla base di queste indicazioni, ogni Consiglio di Classe riconoscerà i crediti formativi che consentono di **conseguire il massimo della fascia** di riferimento della tabella ministeriale in sede di scrutinio finale basandosi sui seguenti materiali:

- **Certificazioni linguistiche;**

- **Attività formative** che comportano almeno **20 ore** di formazione e il conseguimento del titolo finale o documentazione con l'indicazione delle competenze effettivamente acquisite (ad esempio certificazione ECDL base 4 esami nel medesimo anno);
- **Certificazioni preaccademiche B e C del Conservatorio;**
- **Frequenza certificata della Scuola di Musica comunale (almeno 4 mesi);**
- **Attività sportive agonistiche per allievi** regolarmente iscritti a federazioni riconosciute a livello nazionale e che partecipino ai campionati di categoria o comunque attività
 - non remunerate;
 - durata di almeno 4 mesi;
 - impegno certificato di 80-100 ore (tra allenamenti e gare);
- **Vincita di concorsi esterni**, con produzione di lavori di un certo impegno.
- **Attività di volontariato** alle seguenti condizioni:
 - continuità temporale (3 mesi)
 - impegno effettivo di almeno 40 ore;
- **Completamento della certificazione ECDL** con almeno 2 esami nell'anno in corso;
- **Attività di formazione** organizzate dall'Istituto di appartenenza e certificate dalla Scuola, su segnalazione dei responsabili, criteri:
 - almeno 20 ore totali, anche tra attività diverse, di effettiva partecipazione;
 - tipologia di attività: attività legate all'orientamento, attività di collaborazione con altre scuole e/o associazioni sponsorizzate dall'Istituto; attività teatrali e musicali, peer tutoring, gruppo sportivo, altre attività svolte a favore della Comunità scolastica;
- **Frequenza attività di Religione cattolica o attività didattiche alternative** in presenza di una valutazione pari o superiore al "buono".

6. CONTEGGIO DELLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo» (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7).

Criteri di applicazione:

- I tre quarti dell'orario annuale vanno computati sul curriculum individuale degli studi e sul conteggio delle ore.
- Il Consiglio di classe valuta come aggiuntivi, rispetto al limite indicato dalla normativa, tutti i giorni di ricovero ospedaliero debitamente certificati.
- Il Consiglio di classe valuta possibili deroghe sulla base di gravi motivi di salute, comprovati da certificazione medica, a condizione che l'allievo/a consegua i livelli minimi delle competenze previsti per il passaggio all'anno successivo.
- Le attività sportive agonistiche debbono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di classe e non debbono comportare assenze dalle lezioni superiori ad un monte ore riconducibile a 80 giorni di lezione: tale limite riguarda le assenze complessive dell'allievo nell'anno scolastico.
- Non vengono conteggiati i giorni di chiusura straordinaria della scuola, né le ore di uscita anticipata deliberate dagli Organi Collegiali.

7. CRITERI DI SCRUTINIO INTERMEDIO

Le valutazioni di scrutinio dovranno essere le risultanze di un congruo numero di valutazioni, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di previsione di esito insufficiente, è opportuno che le valutazioni siano in numero superiore.

Alla luce di quanto previsto dalla CM n. 89 del 18 ottobre 2012, in occasione degli scrutini intermedi, sarà attribuito un voto distinto per la disciplina lingua e letteratura italiana.

8. CRITERI DI SCRUTINIO FINALE

I criteri che seguono sono **orientativi** per i singoli Consigli di classe, ma non costituiscono strumenti rigidi da applicare in modo automatico.

8.1. Parametri di valutazione

I Consigli di classe procederanno alla valutazione tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

8.1..1. Motivazione: impegno e partecipazione

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi, che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale

8.1..2. Competenze – Capacità

8.1..2.1. Cognitive

- metodologia di studio
- analisi (scomposizione)
- sintesi (composizione)
- «*problem solving*» - intuizione.

8.1. 2.2. Acquisizione e rielaborazione dei contenuti

- grado di assimilazione/organizzazione
- produzione creativa di lavori
- esercizi applicativi: traduzioni – riassunti
- relazioni – compiti

8.1..2.3. **Espressive:**

- generali
- tecniche
- organicità del discorso

8.1..3. **Livelli di PARTENZA** in relazione ai livelli di ARRIVO, in considerazione di:

8.1..3.1. Esiti degli scrutini intermedi;

8.1..3.2. Verifiche relative alle iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati nel corso dell'anno scolastico, con particolare riferimento al 2° periodo;

8.1..3.3. Capacità di affrontare gli obiettivi formativi e di contenuto, nonché di seguire il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

8.2. Attribuzione delle votazioni

«Il docente della disciplina **propone** il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo periodo didattico e sulla base di una **valutazione complessiva** di impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di **scrutinio intermedio**, nonché dell'esito delle verifiche relative alle **iniziative di sostegno e ad interventi di recupero** precedentemente effettuati» (art. 6, O.M. 92, 5 nov. 2007).

Le valutazioni di scrutinio dovranno essere le risultanze di un congruo numero di valutazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione. In caso di previsione di esito finale insufficiente, è opportuno che le valutazioni siano in numero superiore.

Il **voto pratico** confluisce nella votazione complessiva della disciplina, previo accordo tra i due docenti: in caso di disaccordo, ogni decisione viene rimessa all'intero Consiglio di classe.

8.3. Ammissione alla classe successiva

«Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del T.U. approvato con decreto lgs. n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente» (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 5).

8.4. Delibera di non ammissione

Il Consiglio di classe assumerà deliberazioni di non ammissione, a **condizione** che abbia accertato e fondatamente concluso:

- che le **carenze** riscontrate sono diffuse, gravi e tali da pregiudicare la preparazione complessiva, anche tenuto conto degli interventi di recupero effettuati;
- che l'allievo non è in grado di conseguire, nel corso dell'anno scolastico **successivo**, gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline con rendimento insufficiente;
- che l'allievo non è in grado di **seguire** proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico, anche tenuto conto dell'attivazione degli interventi

didattici integrativi.

Il Consiglio di classe può calcolare i **punti che mancano** al raggiungimento di almeno sei decimi in tutte le discipline. A titolo puramente esemplificativo vengono proposte le seguenti situazioni:

- a) nel caso in cui si abbiano un numero **minore o uguale a quattro** punti, il Consiglio può valutare quali e **quanti debiti assegnare** mediante la sospensione del giudizio;
- b) nel caso in cui manchino **cinque punti**, il Consiglio di classe discute circa la **sospensione** del giudizio **o la non ammissione** alla classe successiva;

In tutti i casi, il Consiglio di classe valuterà attentamente ed in piena autonomia decisionale le deliberazioni da adottare.

Prima di assegnare **valutazioni insufficienti**, il Consiglio di classe dovrà **essere informato** dai singoli insegnanti **di tutti i risultati** nelle prove orali e scritte conseguiti da ciascun allievo nelle discipline in questione. Il Consiglio di classe è **responsabile collegialmente** delle votazioni assegnate ed è sovrano per le deliberazioni che è chiamato ad esprimere.

Le **valutazioni positive** assegnate **per voto di consiglio**, con diversa indicazione da parte del Docente, andranno **segnalate** a verbale e comunicate alla Famiglia.

Per le **classi prime e seconde** si procederà alla **non ammissione solo** nei casi in cui il Consiglio, valutata la situazione complessiva dell'alunno, concluderà fondatamente la **non possibilità** da parte dell'alunno di **raggiungere** gli obiettivi formativi e di contenuto propri dell'anno scolastico **successivo**.

8.5. Sospensione del giudizio e integrazione scrutinio finale (ai sensi degli artt. 6-7, art. 8 comma 4, O.M. 92, 5 nov. 2007)

«Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in **una o più discipline valutazioni insufficienti**, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tal caso il Consiglio di classe **rinvia la formulazione del giudizio finale** e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le **attività di recupero**» (art. 6, commi 3 - 4, O.M. 92, 5 nov. 2007).

In tale circostanza all'albo viene riportata l'indicazione **«sospensione del giudizio»**. L'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 6).

Ad ogni singolo allievo possono essere attribuiti **debiti formativi** fino ad un massimo di **3 discipline**, con un obbligo di frequenza fino ad un massimo di n. 3 corsi di recupero estivi.

8.6. Integrazione Scrutinio Finale:

- la valutazione deve essere **“complessiva”** (comma 4, art. 8, O.M. 92, 5 nov. 2007), ovvero, deve tener conto degli elementi descritti in precedenza;
- la valutazione deve tener conto della frequenza dei corsi di **recupero** e delle **verifiche** intermedie;

- la valutazione deve tener conto **dell'impegno, interesse, partecipazione**, anche per ciò che riguarda lo studio individuale effettuato durante il periodo estivo;
- attribuzione del **credito** nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007, anche tenendo conto della media dei voti ottenuta nello scrutinio di giugno.

A titolo puramente esemplificativo, può essere avanzata la proposta di non ammissione in presenza del non recupero di due debiti su tre ricevuti, con particolare riferimento al permanere di gravi carenze in uno dei debiti non colmati e tenendo in considerazione sempre la situazione complessiva dell'allievo. I singoli Consigli di classe presteranno particolare attenzione alla circostanza nella quale un allievo dovesse presentare per il secondo anno consecutivo, in occasione dell'integrazione dello scrutinio finale, gravi carenze nella stessa disciplina.

8.7. Ammissione/Non ammissione agli Esami di Stato

«Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato» (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6).

In presenza di un'insufficienza in una sola disciplina, il Consiglio di classe ha comunque la facoltà di ammettere lo studente, a condizione che la decisione sia accompagnata da una motivazione formale.

In sede di scrutinio finale si procederà pertanto ad una valutazione dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame. In tal senso il Consiglio di classe si dovrà porre il problema se ogni singolo allievo è **in grado di** affrontare con successo l'esame.

Per tutti i candidati viene formulato dal **Consiglio di Classe** un **giudizio di ammissione** (redatto anche su modelli schematici) sulla base di parametri che variano a seconda degli indirizzi di studio.
